

Milano, 10 novembre 2020

Ai Gent. Sigg.
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: **D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori-bis)**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, cosiddetto Decreto Ristori-bis, che introduce nuove misure di sostegno per le attività colpite dalle ulteriori restrizioni previste dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua tre diverse zone di rischio (zone "rosse", "arancioni" e "gialle").

IN BREVE

- 1 Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di novembre per le attività interessate da provvedimenti restrittivi.
- 2 Congedo per i genitori (o bonus baby sitting per gli autonomi) per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle "zone rosse".

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI

Sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute per l'addizionale regionale e comunale, e i versamenti Iva che scadono nel mese di novembre 2020 per i soggetti che:

- esercitano le attività economiche sospese dall'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, con sede in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio palestre, piscine, sale giochi, cinema, teatri, discoteche, ...);
- esercitano attività di ristorazione che hanno sede nelle "zone arancioni" o "rosse";
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge (tra cui grandi magazzini, commercio al dettaglio, centri estetici e servizi alla persona) oppure esercitano l'attività alberghiera, le agenzie viaggio o tour operator e che hanno sede nelle "zone rosse".

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con la prima rata entro il 16 marzo 2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Sono sospesi i versamenti per i contributi dovuti nel mese di novembre da parte dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge, tra cui ad esempio esercenti attività di albergo, ristorazione, cinema e teatri, taxi, sport, biblioteche e musei, lavanderie industriali.

Questa sospensione non opera per i premi Inail, pertanto la rata in scadenza il 16 novembre 2020 dovrà essere versata regolarmente.

Tuttavia per i soggetti che operano nei settori economici elencati nell'Allegato 2 al decreto-legge (tra cui grandi magazzini, commercio al dettaglio, centri estetici e servizi alla persona) e che hanno sede nelle "zone rosse" è sospeso il versamento sia dei contributi previdenziali che dei premi Inail dovuti nel mese di novembre 2020.

Il versamento dei contributi e premi sospesi andrà effettuato, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con la prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si ricorda che il Decreto Legge 137/2020 ha già sospeso i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Questa sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del D.L. 137/2020.

CONGEDO PER I GENITORI E BONUS BABY SITTING

Nelle "zone rosse" nelle quali sono sospese le attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo grado, i genitori, se lavoratori dipendenti, potranno astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione con un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione.

La possibilità è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità ai sensi della Legge 104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura in seguito ai Dpcm del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Per le medesime situazioni, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata o alle gestioni speciali dell'Ago (Artigiani, Commercianti, Agricoli), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, potranno richiedere un bonus baby-sitting del valore massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.